



COMUNE DI BRINDISI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del Registro 27/02/2026

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **09:55**, in Brindisi nella Sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, spedito in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Brindisi in seduta Pubblica di prima convocazione sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Gabriele Antonino e con la partecipazione del Dott. Nicola Zizzi VICE SEGRETARIO del Comune.

Sono intervenuti i consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
Dott. Giuseppe Marchionna	Si		Lorenzo Guadalupi	Si	
Denise Aggiano	Si		Pasquale Luperti	Si	
Alessandro Antonino	Si		Tiziana Martucci	Si	
Gabriele Antonino	Si		Veronica Mastrogiacomo	Si	
Mario Borromeo	Si		Cesare Mevoli	Si	
Francesco Cannalire	Si		Alessandro Miceli	Si	
Alessio Carbonella	Si		Antonio Monetti	Si	
Giuseppe Carletti		Si	Lidia Penta		Si
Maria Ciaccia	Si		Teodoro Pierri	Si	
Maurizio Colella		Si	Roberto Quarta	Si	
Giampaolo D'Onofrio		Si	Diego Rachiero	Si	
De Maria Raffaele	Si		Riccardo Rossi	Si	
Nicola Didonna	Si		Ernestina Sicilia	Si	
Roberto Fusco		Si	Jacopo Sticchi	Si	
Salvatore Giannace		Si	Pierpaolo Strippoli		Si
Michelangelo Greco	Si		Luca Tondi		Si
			Annamaria Magri'		Si
			Totale	24	9

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Gabriele Antonino, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

SEDUTA CONSILIARE DEL 27 FEBBRAIO 2026

N. 11 DEL VERBALE

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele ANTONINO comunica che il punto 15) degli argomenti iscritti all'ordine del giorno reca quanto indicato in oggetto e cede la parola all'assessore COZZOLINO che, in qualità di proponente, illustra la proposta in oggetto, come depositata agli atti nel testo che segue:

RELAZIONE DEL SETTORE

PREMESSO

- La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato e ampliato la facoltà per gli Enti Locali di deliberare l'introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o avvisi di accertamento esecutivi;
- Tale normativa consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, favorendo così il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- È obiettivo prioritario di questa Amministrazione ottimizzare la gestione dei residui attivi, depurando il bilancio da crediti di dubbia ed elevata anzianità e riducendo il contenzioso pendente;
- La complessità socio-economica del territorio richiede l'adozione di strumenti che contemperino il rigore finanziario con la sostenibilità sociale, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili;

VISTO

l'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le

ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

CONSIDERATO che la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, concede:

- la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura dei commi 102 e seguenti, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni fiscali e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la possibilità di estinguere i debiti relativi alle ingiunzioni inerenti alle Violazioni al Codice della Strada senza corrispondere gli interessi e le maggiorazioni previste per legge;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, notificati alla data del 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a ingiunzioni inerenti alle Violazioni del Codice della Strada, non sono dovuti gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge;

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi di cui ai punti precedenti;

ESAMINATA la proposta di “**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**”

” che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della definizione agevolata
- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazioni
- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Rinuncia al contenzioso pendente
- Efficacia del regolamento;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 il quale stabilisce che: *“I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.*
- il comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 il quale stabilisce: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato limitatamente alla facolta' prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi”.*

CONSIDERATO per quanto innanzi illustrato, si propone di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi 102 e seguenti della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi.

L'Assessore
Caterina COZZOLINO

Il Dirigente
Gabriele FALCO

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al consigliere CANNALIRE che illustra l'emendamento dallo stesso presentato nel testo che segue:

“Premesso che

- *il regolamento in esame disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi della Legge n. 199/2025;*
- *l'attuale formulazione dell'articolo 2 limita l'accesso ai carichi derivanti da ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2023;*
- *nelle more dell'approvazione del regolamento, sono stati e continuano ad essere emessi ulteriori atti che resterebbero esclusi dall'agevolazione, con possibile disparità di trattamento tra contribuenti;*

Rilevato che

- *l'estensione temporale fino alla data di approvazione del regolamento garantirebbe maggiore equità e uniformità applicativa;*
- *la finalità della definizione agevolata è favorire l'emersione e la riscossione dei crediti comunali;*

Considerato che

l'emendamento mira a evitare effetti discriminatori tra contribuenti e a massimizzare l'efficacia della misura di definizione agevolata, ampliando la platea dei debiti definibili fino alla data effettiva di approvazione del regolamento, in coerenza con la ratio della Legge n. 199/2025 e con l'interesse dell'Ente a favorire la riscossione.

Si propone il seguente emendamento

Articolo 2 (Oggetto della definizione agevolata)

- 1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.*
 - 2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:*
 - a. Un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;*
 - b. Un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.*
- [...]*

Diventa

- 1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo **relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 fino alla data di approvazione del presente regolamento**, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.*

2. *Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:*

- a. Un'ingiunzione di pagamento emessa entro la data di approvazione del presente regolamento;*
- b. Un accertamento divenuto esecutivo entro la data di approvazione del presente regolamento”.*

[...]”

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale prendono parte i consiglieri CANNALIRE, ROSSI, QUARTA, RACHIERO e, per dichiarazione di voto, ROSSI, il Dott. Falco (per chiarimenti). ROSSI, GRECO, DIDONNA, CANNALIRE che chiede che il parere del dott. Falco espresso in aula venga inserito agli atti, il Dott. ZIZZI, nuovamente CANNALIRE, ROSSI ed, infine, l'Assessore MAGLIE.

Entra il consigliere MAGRI’.

(Presenti n. 24 consiglieri ed il Sindaco)

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, con alzata di mano, assistito dal Vicesegretario Generale, l'emendamento proposto dal consigliere CANNALIRE, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 24 ed il Sindaco
- Consiglieri votanti n. 24 ed il Sindaco
- Voti favorevoli n. 22 ed il Sindaco
- Voti contrari n. ///
- Astenuti n. 2 (QUARTA, ROSSI)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA l'emendamento proposto dal consigliere CANNALIRE.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, con alzata di mano, assistito dal Vicesegretario Generale, la proposta in oggetto così come emendata, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 24 ed il Sindaco
- Consiglieri votanti n. 24 ed il Sindaco
- Voti favorevoli n. 22 ed il Sindaco
- Voti contrari n. 1 (ROSSI)
- Astenuti n. 1 (QUARTA)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione che precede;

VISTO lo schema di “**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**”;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del settore Servizi Finanziari-Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del settore Servizi Finanziari-Tributi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025;

DATO ATTO che i suddetti pareri, firmati digitalmente, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Competente in data 23/02/2026 e dalla Commissione Speciale Statuto e Regolamenti in data 25/02/2026;

Con la votazione sopra espressa

DELIBERA

1. Per i motivi espressi in premessa di:

- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025;
 - di adottare il “**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**” composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Brindisi;
 3. di disporre che, solo dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Brindisi;
 4. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Vicesegretario Generale, l'immediata esecutività della proposta, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 24 ed il Sindaco
- Consiglieri votanti n. 24 ed il Sindaco
- Voti favorevoli n. 22 ed il Sindaco
- Voti contrari n. 1 (ROSSI)
- Astenuti n. 1 (QUARTA)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Entra il consigliere STRIPPOLI ed esce il consigliere RACHIERO.
(Presenti n. 24 consiglieri ed il Sindaco)

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente disponibili in formato audio e video sulla piattaforma Digital4democracy al seguente link: <https://www.digital4democracy.com/seduteonline/brindisi>, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza dell'intero dibattito).

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gabriele Antonino

VICE SEGRETARIO

Dott. Nicola Zizzi

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BRINDISI

Proposta di Delibera di Consiglio n°. 13 del 09/02/2026

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Condizioni:

Brindisi, 12/02/2026

Il Dirigente
Gabriele Falco
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BRINDISI

Proposta di Delibera di Consiglio n° 13 del 09/02/2026

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Condizioni:

Brindisi, 12/02/2026

Il Dirigente
Gabriele Falco
(parere sottoscritto digitalmente)